



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 215 DEL 22.05.2020

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19- Ordinanza di isolamento obbligatorio.-

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

TENUTO CONTO

-che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

-che lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

- a) il d.l. 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- b) il d.l. 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1 del D.L. 16 maggio 2020 n, 33 che, dispone, al comma 2 che: *“Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza”* e al comma 4 che: *“Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,abitazione o residenza”*;

PRESO ATTO CHE l'art. 1 comma 16 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 recita *“In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”*;

VISTA l'Ordinanza Presidente Giunta Regionale Calabria nr. 43 del 17/05/2020 che, ai punti 3 e 4, con riferimento ai divieti di spostamento da e per la Regione Calabria, sia extraregionali sia da e per l'estero *“salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute....; resta in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza”*;

CONSIDERATO che, a mente del punto 5 della predetta Ordinanza *“In ogni caso, i rientri consentiti previsti ai precedenti punti 3 e 4, dovranno essere preventivamente comunicati, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it e seguiti dalla quarantena domiciliare obbligatoria a scopo precauzionale (di 14 giorni), previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente – che disporrà la necessaria sorveglianza, con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente, dandone comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. La quarantena non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, di lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione della presente.”*;

VISTA l’Ordinanza nr. 194 del 16/05/2020;

VISTA la comunicazione del dirigente medico di igiene e sanità pubblica dell'ASP di Amantea, assunta con prot. Gen. n. 7267 del 22.05.2020 allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si prescrive la misura dell'isolamento obbligatorio nei confronti di:

OMISSIS;

RAVVISATA la necessità di richiamare la cogenza dell'Ordinanza della Regione Calabria n. 38 del 30/04/2020 che, nel caso concreto, ha valenza prescrittiva nei confronti delle suddette persone, per effetto, oltremodo, della prescrizione specifica dell'ASP di cui sopra;

RICHIAMATI gli artt. 32 della legge n. 833/1978, 117 del D.lgs. 112/1998, nonché dell'art. 50 comma 5 del TUEL- Testo Unico Enti Locali;

VISTO il punto 9 dell'Ordinanza n. 7 del 14 marzo 2020, con la quale il Presidente della Giunta Regionale, stabilisce che *“alle Autorità competenti spetta l'esecuzione di quanto disposto con la presente ordinanza;*

con i poteri del Sindaco;

**PRENDE ATTO DELLA PRESCRIZIONE DELL'ASP DI COSENZA –
SERVIZIO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA DI AMANTEA E, PER
L'EFFETTO,**

**intima, per quanto in premessa, a:
OMISSIS;**

di rimanere, in via cautelativa, in isolamento obbligatorio presso la propria residenza con divieto assoluto di contatti sociali con conviventi, per la parte residuale, fino al giorno 29 maggio 2020 compreso, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Servizio di Igiene Pubblica, territorialmente competente, dell'ASP di Cosenza

ORDINA, ALTRESI'

1. alla Polizia Municipale di Amantea;

2. all'ASP di Cosenza

ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

DISPONE

–che il Comando di Polizia Municipale provveda all'immediata notifica della presente ordinanza ai destinatari;

–che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

–che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

–la trasmissione della presente ordinanza a:

1. Prefettura di Cosenza;

2. Dipartimento Prevenzione ASP di Cosenza;

3. Dipartimento Regionale Tutela della Salute;

4. Stazione Carabinieri sede di Amantea;

5. Tenenza della Guardia di Finanza di Amantea;

6. Comando di Polizia Municipale di Amantea;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito con sanzione amministrativa da € 400 a € 3000, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D. L. 25 marzo 2020 n. 19.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

22.5.2020

f.to LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(SURACE- TURCO -NUOVO)